

COMUNE DI GIAGLIONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/10/2023

Sommario

1. Oggetto	3
2. Definizioni	3
3. Finalità di sicurezza urbana, pubblica sicurezza, tutela dell'ordine pubblico e del patrimonio pubblico e privato	4
4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali	4
5. Titolare.....	5
6. Soggetti designati e soggetti autorizzati al trattamento dei dati.....	5
7. Responsabili esterni del trattamento	6
8. Modalità di raccolta dei dati personali e tipi di impianti utilizzati.....	6
9. Accesso ai dati.....	7
10. Conservazione dei dati personali.....	7
11. Informativa.....	7
12. Cessazione del trattamento dei dati personali.....	8
13. Valutazione di impatto Privacy (DPIA)	8
14. Elenco impianti ed aggiornamento	8
15. Tutela	9
16. Norma di rinvio.....	9
17. Entrata in vigore e pubblicità.....	9

1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Giaglione sul proprio territorio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza a quanto disposto dal Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - *General Data Protection Regulation*), dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dal Provvedimento Garante del Garante per la protezione dei dati 8 aprile 2010, dalla Direttiva UE 2016/680 e dalle Linee Guida EDPB 3/2019.
2. In particolare il presente Regolamento:
 - a. individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe, di proprietà del Comune di Giaglione o da quest'ultimo gestiti, eventualmente collegati in *streaming* alle centrali delle Forze di Polizia o alle altre Prefetture presenti sul territorio di Giaglione, metropolitano e/o Regionale;
 - b. definisce le finalità, le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Gli impianti di videosorveglianza oggetto del presente Regolamento riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e possono consentire riprese video, audio e fotografiche.
4. Nell'ambito delle finalità indicate nel presente Regolamento, sono attivabili altresì impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dalla Polizia Locale di Giaglione o da altre Forze di Polizia.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “Regolamento UE” o “GDPR”, il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. per “Codice privacy”, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali;
 - c. per “Linee Guida” le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il data 29 gennaio 2020 dall'*European Data Protection Board* (EDPB)
 - d. per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - e. per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f. per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - g. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
 - h. per “Titolare”, l'Ente Comune di Giaglione, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - i. per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica o giuridica legata da rapporto disciplinato ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679;
 - j. per “designato” la persona fisica alla quale il Titolare del trattamento attribuisce, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali; i rapporti tra Titolare del trattamento e i soggetti designati sono disciplinati dall'art. 2-*quaterdecies* D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

- k. per “*autorizzati*”, i soggetti che trattano i dati sotto l'autorità del Titolare del trattamento e che vengono da quest'ultimo istruiti. I rapporti intercorrenti tra il Titolare del trattamento e i soggetti autorizzati sono disciplinati dall'art. 29 GDPR;
- l. per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m. per “*responsabile della protezione dei dati*” o “*Dpo (Data protection officer)*” il soggetto designato dal titolare in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Reg. UE 2016/679;
- n. per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o. per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p. per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q. per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- r. per “*contitolari del trattamento*”, ai sensi dell'art 17 del D.Lgs n. 51/2018 sono due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità e i mezzi del trattamento, nonché le relative responsabilità.

3. Finalità di sicurezza urbana, pubblica sicurezza, tutela dell'ordine pubblico e del patrimonio pubblico e privato

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a prevenire, accertare e reprimere attività illecite, aventi sia valenza penale che amministrativa commesse sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4bis del D.lgs. 267/2000.
3. Nel caso in cui, per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3.2 del presente articolo, l'Ente si avvalga di sistemi di videosorveglianza integrati e collegati con la Prefettura o con le Forze dell'Ordine, il Titolare del Trattamento, sentito il DPO, provvede ad adottare un apposito Accordo di Contitolarità secondo quanto disposto dall'art. 26 GDPR.
4. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti o impiegati dal Comune di Giaglione si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese foto e video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
4. In attuazione dei principi di *liceità e limitazione delle finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Giaglione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo del presente Regolamento.

5. In attuazione del principio di *minimizzazione*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

5. Titolare

1. Il Comune di Giaglione è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. all'occorrenza nomina i "Responsabili del trattamento" ex art. 28 GDPR;
 - d. individua e nomina i "soggetti designati" ex 2-*quaterdecies* D.Lgs. 196/2003;
 - e. all'occorrenza, individua, nomina e istruisce i "soggetti autorizzati" ex artt. 29 GDPR;
 - f. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - g. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - h. effettua personalmente o tramite terzi all'uopo designati, autorizzati o nominati responsabili esterni, una valutazione di impatto privacy relativo al trattamento oggetto del presente Regolamento, interessando il DPO nei limiti di cui all'art. 39, par. 1 lett. c) GDPR;
 - i. ove necessario, sottopone gli impianti di videosorveglianza al vaglio del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico istituito presso la Prefettura di Torino, sottoscrivendo, eventualmente, con detto Ente un "Patto per la Sicurezza", relativo all'adozione di strategie congiunte volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo così l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio;
 - j. ove necessario, sottoscrive appositi Accordi di Contitolarità con le Forze di Polizia e di pubblica sicurezza presenti sul territorio, ai sensi dell'art. 26 GDPR, affinché le stesse possano avere accesso alle immagini e ai dati in qualità di contitolari delle immagini e della protezione in caso di registrazione delle immagini su un proprio *server* dedicato.

6. Soggetti designati e soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. Il Titolare del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*quaterdecies* d.lgs. 196/2003 nomina per iscritto con Decreto Sindacale i soggetti designati allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali:
 - il Comandante del Corpo di Polizia Locale, per quanto di competenza relativamente ai sistemi di videosorveglianza posti a dotazione del Comando di Polizia Locale
 - gli altri dirigenti dei servizi competenti, in relazione agli impianti installati a tutela del patrimonio comunale o ad altre apparecchiature nella disponibilità dei predetti servizi.

In particolare, il soggetto designato dal Titolare:

- a. Previo parere favorevole del Titolare del trattamento, autorizza al trattamento, ai sensi dell'art. 29 GDPR, un numero idoneo di dipendenti, che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, nonché le banche dati utilizzate e le specifiche di accessibilità attribuite a ciascun soggetto autorizzato. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal designato su indicazione del Titolare;
- b. individua con atto formale i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e, se del caso, delle chiavi dei locali e degli

armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni, se ubicati fisicamente all'interno di proprietà comunali;

- c. garantisce la formazione continua e l'aggiornamento di tutti i soggetti autorizzati al trattamento di dati personali nell'ambito delle attività di videosorveglianza;
- d. nomina, secondo le modalità previste dall'art. 28 GDPR, i Responsabili del trattamento;
- e. vigila, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
- f. adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
- g. cura la gestione delle modalità di scarico, salvataggio ed utilizzo e conservazione delle immagini;
- h. custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e, se del caso, dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

2. Resta comunque in capo al Titolare del trattamento il dovere di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative di settore e sui regolamenti adottati.

7. Responsabili Esterni del trattamento

1. I soggetti esterni che effettuano per conto del Titolare del trattamento uno o più trattamenti di dati oggetto del presente Regolamento, assumono il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR.
2. Il Titolare del trattamento, ha la facoltà di avvalersi di soggetti esterni, in qualità di responsabili, per lo svolgimento di attività correlate alla gestione e al funzionamento dei sistemi, che potrebbero comportare, seppur in maniera accidentale, un trattamento di dati.
3. Queste attività possono comprendere la manutenzione tecnica degli impianti, l'amministrazione dei sistemi informatici, storage e backup dei dati, la conservazione presso proprie infrastrutture tecnologiche dei dati acquisiti e tutte le operazioni che potrebbero comportare, per loro natura, delle criticità in merito alla protezione dei dati personali.
4. I soggetti a cui il Titolare ricorre in qualità di responsabili devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato.
5. I contratti o gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679.

8. Modalità di raccolta dei dati personali e tipi di impianti utilizzati

1. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento consentono riprese fotografiche e video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario.
2. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità indicate nel presente Regolamento.
3. I dati personali oggetto del presente Regolamento sono raccolti attraverso:
 - a. impianto di **Videosorveglianza Urbana** finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini, dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e dei transiti veicolari, organizzato mediante registrazione centralizzata, e visione anche in *streaming* da parte della Polizia Locale e delle Forze di Polizia. Il sistema attuato è attivo 24 ore su 24, consente la videosorveglianza tramite telecamere fisse o brandeggianti ed eventualmente dotate di sistema di oscuramento (*privacy mask*) per evitare inquadrature illecite in proprietà private;
 - b. **Impianti autonomi di videosorveglianza** (c.d. fototrappole) possono essere installati impianti finalizzati alla sicurezza, alla prevenzione e difesa dei beni pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimonio comunale, cimitero, luoghi di discariche abusive, zone esondabili ecc.
4. Viene rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è esclusa l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità. In ogni caso, il Comune - prima di attivare impianti che possono anche solo potenzialmente controllare a distanza dell'attività lavorativa – procederà ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

9. Accesso ai dati.

1. Ogni richiesta di accesso dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati ordinariamente entro tre (3) giorni dall'accadimento dei fatti oggetto di interesse.
2. L'istanza dovrà indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, la località, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa o delle immagini oggetto dell'interesse giuridico del richiedente. Nel caso in cui tali indicazioni manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà esserne data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione. Nel caso di accertamento positivo verrà fissato il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del GDPR.
3. L'estrazione dei dati sarà effettuata compatibilmente con la disponibilità di personale da impiegare; qualora le istanze pervengano tardivamente o, in ragione della disponibilità di personale da impiegare, non possano essere evase entro i termini di conservazione dei dati fissati dal presente regolamento, il Titolare, il Designato del trattamento sono esonerati dalla responsabilità relativa al mancato rilascio dei dati richiesti.
4. È consentita l'estrazione di copia dei dati acquisiti, nonché il riversamento su supporto digitale o analogico, ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad un'istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati al trattamento. I supporti digitali o analogici su cui vengono riversati i dati devono essere forniti dal richiedente e custoditi in sicurezza.
3. È garantito l'accesso ai soggetti legittimati ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso ai dati sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso da parte dell'interessato del trattamento, al quale sia stata accolta l'istanza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà limitato ai soli dati che lo riguardano direttamente e sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche, eventualmente presenti nelle immagini, non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

10. Conservazione dei dati personali

1. I dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati nelle memorie di massa (HD non estraibili) di *server* e registratori DVG/NVR posti in siti protetti e controllati, consultabili, anche in *streaming*, esclusivamente dal Titolare del trattamento e dai soggetti espressamente designati o autorizzati.
2. I dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini della tutela della **sicurezza urbana, della pubblica sicurezza, della tutela dell'ordine pubblico e del patrimonio pubblico e privato** di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, salvo quanto stabilito al seguente punto 5 del presente articolo. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate definitivamente dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
3. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato al punto 2 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza in relazione ad un'attività investigativa in corso, oppure in tutti i casi in cui la Legge legittima l'accesso ai dati a determinati soggetti.

11. Informativa

1. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile lungo il perimetro delle aree cittadine video sorvegliate.
2. Come indicato nelle Linee Guida EDPB 3/2019, la segnaletica di avvertimento (informazioni di

primo livello) deve contenere:

- a. l'identità del Titolare del Trattamento;
 - b. le finalità del Trattamento;
 - c. l'esistenza dei diritti dell'interessato;
 - d. ove possibile, il periodo di conservazione;
 - e. le indicazioni su come e dove visionare l'informativa "estesa" ai sensi dell'art. 13 GDPR.
3. Nei casi in cui i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di non rendere l'informativa agli interessati in forza a quanto disposto dagli artt. 3.1.1 e 3.1.2 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.
5. In ogni caso, il supporto con l'informativa:
- a. deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c. può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. L'informativa estesa (informazioni di secondo livello) è sempre disponibile per l'interessato in forma cartacea presso la Sede Comunale oppure nell'apposita sezione Privacy del sito web istituzionale;
7. All'interno delle informative di primo e secondo livello, il Titolare indica espressamente tutti i diritti dei soggetti interessati e le modalità di esercizio.

12. Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento verranno distrutti.

13. Valutazione di impatto Privacy (DPIA)

1. Il Titolare ritenendo che il trattamento oggetto del presente Regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità dello stesso garantisce lo svolgimento di una valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art 35 GDPR, al fine di determinare l'origine, la natura e la gravità dei rischi dei trattamenti posti in essere dal titolare, i quali potrebbero creare un danno agli interessati.
2. La DPIA viene effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni condotte, anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.
3. Il Titolare è responsabile di ogni procedura di valutazione, pur potendo affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune.
4. Le risultanze della valutazione di impatto effettuata in relazione al trattamento videosorveglianza potranno essere pubblicate sul sito web istituzionale.

14. Elenco impianti ed aggiornamento

1. L'Elenco degli impianti utilizzati con le specifiche tecniche costituisce documentazione complementare al presente regolamento, custodita presso i locali del Palazzo Comunale.
2. La planimetria di progetto dell'impianto di videosorveglianza cittadino e l'elenco degli impianti installati costituiscono allegati al presente regolamento; gli stessi saranno inseriti per la prima volta con Deliberazione della Giunta Comunale al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto approvazione del certificato di regolare esecuzione. Ogni eventuale modifica o aggiornamento successivo degli allegati verrà adottata con Deliberazione della Giunta Comunale.

15. Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III del Codice in materia di protezione dei dati personali.

16. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), il D.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 8 aprile 2010, la Direttiva UE2016/680, le Linee Guida EDPB 3/2019, le norme tecniche vigenti in materia di impianti di video sorveglianza, il D.lgs. 151/2015 per l'installazione delle telecamere in ambienti di lavoro.

17. Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi i termini di legge dall'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune di Giaglione.
Al presente Regolamento verrà data ampia pubblicità anche attraverso l'uso di strumenti informatici.